

Capitolato speciale d'appalto

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI

**CENTRI DIURNI RIVOLTI A BAMBINI E ADOLESCENTI, PROGETTI EDUCATIVI POMERIDIANI
PER MINORI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA.**

ART. 1 ENTE COMMITTENTE

Unione della Romagna Faentina alla quale aderiscono i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, dell'offerta presentata in sede di gara parte integrante del contratto, delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di servizi sociali, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, del CCNL di settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale ha per oggetto i sotto elencati servizi a favore della popolazione giovanile residente nell'ambito territoriale dell'Unione della Romagna Faentina:

- centri diurni socio-educativi (di cui almeno uno: centro ricreativo estivo) rivolti a bambini ed adolescenti: almeno n. 5 centri fino a n. 20 posti cadauno da attivare nei Comuni di Castel Bolognese e Faenza;
- i progetti educativi per minori dai 6 ai 18 anni di età, integrativi delle attività dei centri diurni di cui al punto precedente, intesi come l'insieme degli interventi riconducibili alle attività svolte dalla figura professionale dell'educatore per la tutela, la prevenzione, il sostegno, il recupero di minori in situazioni di bisogno e disagio e afferenti alle aree di competenza del servizio sociale territoriale; sono compresi anche i progetti di recupero di bambini e adolescenti certificati come DSA, gli interventi rivolti ad adolescenti a rischio di dispersione scolastica, ed i progetti integrati socio-sanitari rivolti a minori con psicopatologia (casi complessi ai sensi della DGR 1102/2014), tutti da realizzarsi sulla base di specifici progetti di intervento, ivi comprese le attività di coordinamento e supervisione: fino ad un massimo di n. 30 progetti annui.

Il presente capitolato regola, inoltre, gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Unione della Romagna Faentina e l'appaltatore, in relazione alla fornitura dei servizi di cui all'oggetto conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.

Con il termine committente si intende fare riferimento all'Unione della Romagna Faentina, Servizi alla Comunità.

ART. 3 VARIAZIONI DELL'ENTITÀ DELL'APPALTO E RESA DI PRESTAZIONI IN AUMENTO OVVERO IN DIMINUZIONE

Per motivate esigenze, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, le prestazioni oggetto del presente appalto potranno essere variate in aumento o diminuzione da parte del committente, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità e senza che possa far valere il diritto alla risoluzione/recesso del contratto.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di due anni con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto senza necessità di disdetta alcuna.

Il committente si riserva, previa istruttoria di natura tecnico-economica, la possibilità di rinnovare il contratto per un periodo di pari durata, agli stessi patti e condizioni.

La durata del contratto di appalto di cui al presente atto potrà essere prorogata, mediante provvedimento del Dirigente del Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, per far fronte all'espletamento delle procedure di gara necessarie all'individuazione di un nuovo contraente e per il tempo ad essa strettamente necessario secondo le previsioni di cui al comma 11 dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.

La proroga del contratto verrà disposta dal committente, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta: l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 5 CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

Tale tipologia di prestazioni comprende attività a valenza socio-educativa, tradotte in interventi per il mantenimento o il miglioramento delle capacità acquisite dal soggetto sul piano cognitivo, comportamentale e dei rapporti relazionali.

Lo svolgimento delle attività, in chiave educativa, prevede interventi volti al soddisfacimento di alcuni bisogni dell'utente, finalizzati alla conquista di maggiore autonomia personale e all'acquisizione di obiettivi a valenza educativa.

In particolare le attività vertono:

- a) ospitalità diurna di minori e adolescenti con progetto pomeridiano con attività di recupero scolastiche, ricreative e laboratori espressivi;
- b) nel caso di centro ricreativo estivo: ospitalità diurna con attività ludica, ricreativa ed espressiva;
- c) progetti individuali pomeridiani attraverso laboratori didattici, espressivi, artigianali, **compreso il servizio di trasporto minori;**
- d) su attività di accompagnamento e di socializzazione finalizzate al miglioramento delle relazioni e dei comportamenti allo scopo di favorire l'autonomia personale, la conoscenza e l'inserimento nella propria comunità, anche attraverso l'uso delle risorse presenti sul territorio;
- d) **il servizio di trasporto minori da e per i centri diurni aperti durante il periodo dell'anno scolastico.**

I servizi interessano i minori residenti nei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina.

I servizi devono essere svolti nel rispetto del PEI (Piano Educativo Individualizzato), proposto dall'assistente sociale competente, con l'eventuale collaborazione dei servizi specialistici coinvolti nel progetto in presenza di bisogni complessi. In caso di presa in carico congiunta con i competenti Servizi Sanitari, viene redatto un progetto quadro nel quale sono definiti gli obiettivi, le modalità di intervento e l'eventuale corresponsabilità ai fini del pagamento delle prestazioni. In tali ipotesi sono comunicati all'appaltatore i contenuti dell'intervento, nonché le modalità di pagamento delle prestazioni, in modo che sia assicurato il rispetto dei flussi informativi richiesti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono i Servizi interessati.

L'appaltatore dovrà assicurare i servizi per tutti i dodici mesi dell'anno, nella fascia oraria compresa tra le 8,00 e le 19,00 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì). In caso di necessità rilevata dalla committenza sarà necessario effettuare il servizio anche in orari diversi e in giorni festivi. Ogni intervento viene attivato previa richiesta formale dei Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, a seguito dell'approvazione con le modalità previste dai regolamenti dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni aderenti, del singolo progetto d'intervento.

L'appaltatore individua un proprio dipendente con funzioni di coordinamento. Il Coordinatore svolgerà il ruolo di referente organizzativo dei servizi medesimi e sarà responsabile da un lato, dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori e, dall'altro, di tenere i collegamenti con i referenti del committente e comunque con gli operatori del territorio individuati in ogni singolo progetto individualizzato al fine di garantire il corretto svolgimento degli interventi programmati.

I servizi sopra precisati dovranno essere svolti in strutture prevalentemente nella disponibilità dell'appaltatore. Nel territorio di Castel Bolognese la stazione appaltante mette a disposizione, per la realizzazione di almeno un centro, un immobile di proprietà di ASP Romagna Faentina e concesso in comodato gratuito al Comune di Castel Bolognese fino al 23 ottobre 2027 sito in via Emilia Interna n. 88 **come da allegati "I1" e "I2" al capitolato speciale di gara (planimetria ed inventario dei beni mobili) a canone pari a € 0,00 e con utenze a carico dell'Unione della Romagna Faentina**, in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza; nel Comune di Faenza, l'Unione della Romagna Faentina potrà mettere a disposizione dell'aggiudicatario e per la durata del presente contratto due locali siti in Via Mameli n. 1/4 e 1/6 di proprietà comunale **come da allegato "I3" al capitolato speciale di gara (planimetria) a canone pari a € 0,00 e con utenze a carico dell'aggiudicatario, in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza**. I centri diurni e i progetti educativi individualizzati di cui al superiore art. 2 (compreso il centro ricreativo estivo) dovranno essere situati nel territorio del Comune di Castel Bolognese e nel territorio del Comune di Faenza. Gli eventuali ulteriori centri diurni offerti dovranno essere situati ed attuati nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina secondo quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara e costituente parte integrante del presente atto. I Centri diurni sermiresidenziali estivi sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 14,

commi 10 e 12, della L.R. n. 14/2008. L'appaltatore è unico responsabile delle strutture ed è suo obbligo assicurare e mantenere tutte le autorizzazioni necessarie per il loro funzionamento. L'impossibilità dell'utilizzo delle strutture dei centri costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore è esclusivo responsabile nei confronti dell'utenza e dei terzi di ogni eventuale danno dipendente dallo stato dei luoghi e dall'esercizio dell'attività, sollevando l'Unione e i Comuni ad essa aderenti da ogni e qualsivoglia richiesta risarcitoria.

ART. 6 CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AI PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI

Tale tipologia di prestazioni fa riferimento all'insieme degli interventi riconducibili alle attività svolte dalla figura professionale dell'educatore.

Tale tipologia di prestazioni comprende attività a valenza socio-educativa, tradotte in interventi per il mantenimento o il miglioramento delle capacità acquisite dal soggetto sul piano cognitivo, comportamentale e dei rapporti relazionali.

Lo svolgimento delle attività, in chiave educativa prevede interventi volti al soddisfacimento di alcuni bisogni dell'utente, finalizzati alla conquista di maggiore autonomia personale e all'acquisizione di obiettivi a valenza educativa.

In particolare le attività vertono:

- a) sul sostegno educativo al minore, anche al fine di consentirgli l'acquisizione di maggiore autonomia sul piano psico-fisico e sull'apprendimento cognitivo, ivi incluso il sostegno educativo ai minori certificati DSA per il recupero delle disfunzionalità ed il raggiungimento del successo scolastico;
- b) su interventi a favore di minori inseriti in contesti familiari con conflittualità relazionali a rischio di tutela per il minore, ovvero su altre attività volte alla tutela del minore, quali l'osservazione delle dinamiche di rapporto madre-bambino e padre-bambino;
- c) su attività di accompagnamento e di socializzazione finalizzate al miglioramento delle relazioni e dei comportamenti allo scopo di favorire l'autonomia personale, la conoscenza e l'inserimento nella propria comunità, anche attraverso l'uso delle risorse presenti sul territorio;
- d) su azioni di supporto e sostegno al nucleo al fine di rafforzare, con modalità e contenuti diversi a seconda dei singoli componenti, le funzioni di cura e di accudimento all'interno della famiglia e la responsabilità rispetto all'attenzione per la propria persona e per quella dei familiari.

Si tratta di interventi che vengono organizzati, secondo logiche di flessibilità organizzativa a fronte di progetti specifici.

Le attività comprese nell'appalto con riferimento ai progetti educativi si svolgeranno prevalentemente nelle sedi messe a disposizione dell'appaltatore ma potranno anche svolgersi, residualmente, al domicilio dell'utente o nei luoghi di frequenza abituali degli utenti, se previsto dal singolo progetto individualizzato.

I progetti educativi, pur essendo di norma rivolti ad uno specifico nucleo con minori in carico ai Servizi alla Comunità, possono essere altresì organizzati, per specifiche necessità, anche nel contesto di piccoli gruppi di utenti minori, a seguito di adeguata progettazione dell'intervento a cura dei Servizi alla Comunità. Tali ipotesi possono ricorrere qualora si renda necessario stimolare la socializzazione e la definizione di buone regole di cooperazione e convivenza fra i giovani, nonché sperimentare, in un contesto più allargato, forme diverse di autonomia e di apprendimento.

L'appaltatore dovrà assicurare i servizi per tutti i dodici mesi dell'anno, nella fascia oraria compresa tra le 7,00 e le 19,00 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì). In caso di necessità rilevata dalla committenza sarà necessario effettuare il servizio anche in orari diversi e in giorni festivi. Ogni intervento viene attivato previa richiesta formale dei Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, a seguito dell'approvazione con le modalità previste dai regolamenti dell'Unione, del singolo progetto d'intervento.

Le attività ed i servizi disciplinati dal presente articolo dovranno essere svolti, di regola, nell'ambito territoriale di competenza dell'Unione della Romagna Faentina. E' consentito lo svolgimento di dette attività e di detti servizi, previa autorizzazione della committenza, in ambiti territoriali esterni, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia reso necessario da specifiche esigenze relative al corretto svolgimento delle prestazioni a garanzia degli utenti.

La committenza si riserva la facoltà di definire, mediante comunicazioni scritte, piani di intervento e di realizzazione delle attività in luoghi specifici, qualora ciò sia determinato dalla necessità di garantire la corretta attuazione di programmi o progetti individualizzati.

L'appaltatore individua un proprio dipendente con funzioni di coordinamento. Il Coordinatore svolgerà il ruolo di referente organizzativo dei servizi medesimi e sarà responsabile da un lato, dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori e, dall'altro, di tenere i collegamenti con i referenti della committenza e comunque con gli operatori del territorio individuati in ogni singolo progetto individualizzato al fine di garantire il corretto svolgimento degli interventi programmati.

ART. 7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

L'appaltatore, in relazione alla gestione dei servizi, si obbliga a:

- a) garantire l'effettuazione e la continuità delle prestazioni oggetto del presente capitolato tramite operatori qualificati;
- b) realizzare i progetti relativi ai minori, sulla base delle richieste effettuate dai Servizi alla Comunità, concordando le ammissioni, le dimissioni dei ragazzi/e e i relativi piani educativi individuali;
- c) nell'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, farsi carico di ogni eventuale responsabilità civile, penale e amministrativa, connessa e/o conseguente all'espletamento dei servizi; in particolare l'appaltatore assume la piena e integrale responsabilità per eventuali danni a terzi, a persone e cose, arrecati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono considerati terzi anche l'Unione della Romagna Faentina, nonché i Comuni cui afferiscono i servizi;
- d) segnalare tempestivamente ai Servizi alla Comunità ogni e qualsiasi avvenimento che possa incidere sul progetto d'intervento definito, al fine di tutelare il benessere psico-fisico dei minori e il perseguimento degli obiettivi di salute attesi;
- e) documentare le attività svolte per quanto riguarda le prestazioni a valenza educativa rivolte ai minori, in modo che sia possibile verificare gli accessi di ciascun utente, la figura che ha realizzato l'intervento, la tipologia di intervento e la sua durata;
- f) osservare gli obblighi di riservatezza in merito a informazioni e ai piani di intervento relativi ai ragazzi e alle loro famiglie, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- g) partecipare con propri referenti all'istruttoria per la programmazione sociosanitaria di zona, secondo le tempistiche comunicate dall'Ufficio di Piano.

ART. 8 REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ E VERIFICHE

L'appaltatore è tenuto a registrare quotidianamente le presenze dei minori frequentanti i centri diurni e, per quanto riguarda le prestazioni a valenza educativa rivolte ai minori oggetto degli interventi individualizzati, le attività svolte, in modo che sia possibile *verificare gli accessi presso ciascun utente*, la figura che ha realizzato l'intervento, la tipologia di intervento e la sua durata.

Entro il giorno 15 del mese successivo, l'appaltatore si impegna ad inviare via mail ai referenti indicati dalla committenza un riepilogo mensile, firmato dal coordinatore delle attività educative domiciliari dal quale si evinca con chiarezza l'attività svolta.

La documentazione citata costituisce requisito indispensabile per attivare il procedimento di liquidazione delle fatture stesse.

La committenza esegue le verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dall'appaltatore, con particolare riferimento alla quantità e alla qualità dei servizi erogati, prendendo a riferimento quanto previsto nei progetti educativi individualizzati ovvero nei progetti quadro, prevedendo anche la possibilità di controlli a campione nei contesti in cui l'attività deve essere svolta.

Gli interventi di educativa domiciliare sono rivisti e adeguati, qualora si riscontrino bisogni educativi diversi, predisponendo un nuovo Progetto Educativo individualizzato.

Analoghe procedure saranno definite per le restanti prestazioni disciplinate dal presente capitolato.

ART. 9 PERSONALE

Per le attività di gestione dei servizi, oggetto del presente capitolato e con riferimento alla vigente legislazione relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali, l'appaltatore si

obbliga a garantire una dotazione di operatori adeguata alle caratteristiche dei servizi. L'appaltatore si obbliga a garantire lo svolgimento delle attività mediante educatori, utilizzando prioritariamente **educatori socio pedagogici o socio sanitari, dotati delle lauree indicate ai commi 595 e 596 dell'art. 1 della legge 205/17.**

L'appaltatore potrà, eccezionalmente, avvalersi di personale con altre competenze educative, purché in possesso di adeguata esperienza.

L'appaltatore dovrà assicurare nella sua struttura organizzativa una dotazione minima di personale con il predetto titolo di educatore, **non inferiore a sei.**

L'appaltatore si obbliga a trasmettere ad inizio dell'attività l'elenco nominativo del suddetto personale e a garantire che lo stesso sia in possesso dei previsti titoli di studio sopracitati.

L'appaltatore si obbliga a trasmettere con tempestività le variazioni in ordine all'elenco nominativo del personale, ai requisiti di studio e professionali del personale stesso, all'orario di lavoro.

Tutto il personale coinvolto nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto dovrà essere in regola con tutte le disposizioni previste in materia sanitaria dalla normativa vigente.

L'appaltatore s'impegna a garantire la sostituzione immediata del personale che, per qualunque ragione, risulti assente con personale avente la stessa qualifica professionale.

Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute a:

1. osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato;
2. osservare quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e alle disposizioni contenute nel reg. UE 679/2016);
3. svolgere le attività previste nei Progetti Educativi Individualizzati, ovvero nei progetti quadro definiti dai competenti operatori della committenza;
4. partecipare alle riunioni e agli incontri di programmazione e verifica delle attività con gli operatori territoriali titolari dei casi.

L'appaltatore s'impegna a sostituire tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti, i dipendenti che, sulla base della valutazione adeguatamente motivata dell'Unione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nei precedenti commi del presente articolo o abbiano tenuto comportamenti (attivi o omissivi) incompatibili con le attività oggetto del presente appalto.

In caso di sciopero, l'appaltatore è tenuto a garantire i servizi essenziali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici, per quanto compatibile ed applicabile.

L'appaltatore s'impegna a garantire a tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Unione da eventuali oneri di istruzione nei confronti dello stesso.

Ai fini del presente capitolato, è consentito che l'appaltatore impieghi volontari, tirocinanti universitari o di istituti scolastici superiori e volontari di servizio civile, nei limiti ed in osservanza ai dettami della normativa vigente, in particolare, per il volontariato, la Legge Regionale n. 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni. I volontari devono essere considerati aggiuntivi rispetto al personale di servizio costituente la dotazione organica dei servizi.

Sono altresì comunicate le modalità attraverso le quali viene curata la formazione delle suddette figure, nonché ogni eventuale variazione.

L'apporto di detti volontari deve essere valorizzato, come risorsa umana aggiuntiva, di appoggio e non sostitutiva, del personale messo a disposizione dall'appaltatore.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'incarico di direttore dell'esecuzione, è ricoperto dal Responsabile del Servizio Minori del Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina.

Secondo il disposto di cui all'art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurandone la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore, anche a mezzo di ordini di servizio, in conformità ai documenti contrattuali.

Si applicano le disposizioni del Regolamento approvato con D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Il direttore dell'esecuzione provvede all'avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 19 del sopracitato D.M. n.49/2018.

ART. 11 - SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROLLO

Il direttore dell'esecuzione, controlla l'esecuzione del contratto, svolgendo altresì le attività specificatamente individuate nella Parte II Tit. V del D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente appalto, in conformità alle prescrizioni contrattuali tutte e alle condizioni dell'offerta presentata in sede di gara e che costituisce parte integrante del presente atto.

L'Unione ha accesso ai servizi in ogni momento, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto.

In specifico, potranno essere disposte, in qualsiasi momento, verifiche in corso di esecuzione al fine di garantire, per ciascun servizio:

- a) la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara;
- b) che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c) che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale;
- d) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- e) le verifiche in itinere con eventuale coinvolgimento degli utenti e dell'appaltatore, finalizzati a valutare l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo, sia sul piano delle attività di informazione e di orientamento;
- f) il rispetto dei diritti degli utenti;
- g) il livello di qualità e di gradimento del servizio in riferimento al rapporto utente/servizio.

L'appaltatore rimane comunque unico responsabile del corretto svolgimento nei confronti della committenza e degli utenti. Ai controlli in corso di esecuzione deve essere invitato l'appaltatore e un rappresentante dell'appaltante. Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione/RUP che provvederà a redigere apposito verbale.

Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'appaltatore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

Sui servizi di cui al presente Capitolato dovranno essere effettuati:

- periodici incontri di verifica fra le parti;
- dovrà essere presentato per iscritto, a cura dell'appaltatore, almeno un monitoraggio annuale sull'andamento delle attività, evidenziando le attività svolte, le caratteristiche delle richieste presentate dall'utenza, le criticità e le proposte migliorative;
- effettuare, come da offerta presentata, un'indagine di soddisfazione dell'utenza per i servizi oggetto del presente capitolato.

Le attività di controllo da parte della committenza saranno inoltre indirizzate a valutare anche il rispetto dei luoghi ove si svolgono i servizi, l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte, il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi.

All'appaltatore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o **problemi autonomamente individuati**.

Per le eventuali sospensioni delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 23 del D.M 7 marzo 2018 n. 49.

Per quanto riguarda la penale dovuta all'appaltatore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del medesimo DM 49/2018 in quanto compatibili.

ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", e dai Codici di comportamento adottati dall'Unione della Romagna Faentina si estendono,

per quanto compatibili, all'appaltatore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'Unione della Romagna Faentina ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 13 CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai fini del presente capitolato, l'appaltatore si obbliga al rispetto, nei confronti del personale utilizzato, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo e a fornire all'Unione della Romagna Faentina i dati per l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità contributiva, valido e regolare. L'appaltatore si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività. Tali coperture assicurative dovranno inoltre tutelare gli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi sia nello svolgimento di attività formative interne al servizio, sia esterne allo stesso, previste e concordate, secondo quanto disciplinato nei piani individuali di intervento, come meglio precisato all'art. 20.

Le predette garanzie assicurative sono previste anche per i volontari, tirocinanti e/o volontari di servizio civile, eventualmente utilizzati dall'appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono considerati terzi anche l'Unione della Romagna Faentina nonché i Comuni ad essa aderenti.

ART. 14 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'appaltatore assicura annualmente iniziative di formazione e aggiornamento nelle materie connesse all'oggetto del presente capitolato, **per un numero di ore non inferiore a 12 annue per operatore, e secondo quanto offerto in sede di gara**, da documentare ai Servizi alla Comunità al termine di ogni anno solare.

A tal fine l'appaltatore definisce la formazione del personale un obiettivo di qualità da perseguire annualmente e verificabile in base a target e a puntuali indicatori.

ART. 15 PAGAMENTO CORRISPETTIVI PER I SERVIZI

L'Unione della Romagna Faentina si impegna a corrispondere all'appaltatore l'importo indicato nell'offerta per i servizi disciplinati dal presente capitolato, ripartito in mensilità in relazione alle effettive prestazioni rese.

I Servizi alla Comunità provvederanno a liquidare mensilmente le somme a loro carico, attraverso emissione di mandato di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità a carico dell'appaltatore e quant'altro dalla stessa dovuto.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di Imprese, il pagamento sarà effettuato all'Impresa Mandataria.

Per le annualità successive alla prima, il presente contratto è soggetto a revisione annuale del prezzo, che sarà applicata, a seguito di istruttoria dei competenti uffici assumendo quale elemento di riferimento la variazione annua rilevata e pubblicata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (indice FOI).

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni.

L'appaltatore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma i Servizi alla Comunità non procederanno a saldare il relativo importo all'appaltatore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuta direttamente l'Unione della Romagna Faentina. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura:

“Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.

Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione/RUP della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alla prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'Unione di effettuare qualsiasi pagamento all'appaltatore.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto in oggetto è l'Unione della Romagna Faentina - SERVIZI ALLA COMUNITA', Piazza del Popolo 31 – C.F. 90028320399 e P.I. 02517640393 - 48018 FAENZA. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.": 5M4QXO

Settore Servizi alla Comunità - Via S. Giovanni Bosco n. 1 - 48018 Faenza (RA)

Responsabile Settore Servizi alla Comunità: Antonella Caranese

Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG**), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'appaltatore al momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del **campo 2.2.1.16 TipoDato – la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l'anno/numero impegno.**

Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione/RUP accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento all'appaltatore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento.

E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente alla verifica in corso di esecuzione effettuata dal direttore dell'esecuzione/RUP.

Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, i Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, provvederanno ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. Il DURC in ogni caso verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni.

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale come indicato al successivo art. 26 .

Data la natura del contratto, non verrà effettuata alcuna forma di anticipazione.

ART. 16 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo all'appaltatore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti al contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto in oggetto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 98600789C3

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006.

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore comunica che tutti i pagamenti relativi al contratto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato _____,

sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*): _____

In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata ai Servizi alla Comunità.

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dal Settore Finanziario dell'Unione della Romagna Faentina – P.zza del Popolo, 31 tramite l'istituto Tesoriere dell'Unione (attualmente Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'Unione della Romagna Faentina - Servizi alla Comunità dell'Unione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti all'appaltatore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva, intestata all'Unione della Romagna Faentina, da prestare con le modalità e gli importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia dovrà essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo approvato con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico, approvate dal D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.

Come previsto dall'art. 103, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Qualora il responsabile del procedimento autorizzi, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

I Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina hanno il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del contratto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. L'Unione della Romagna Faentina ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia può essere incamerata per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Potrà essere richiesto all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su rate di prezzo da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'art. 103, comma 1 del d.Lgs. n.50/2016.

ART. 18 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

I Servizi alla Comunità dell'Unione, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, procedono alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità per il pagamento delle prestazioni relative al servizio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i Servizi alla Comunità trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente ai Servizi alla Comunità ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 19 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, potranno essere pagate, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 20 - RESPONSABILITA', ASSICURAZIONI E SINISTRI

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'appaltatore, che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Unione della Romagna Faentina e i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo che ne fanno parte da qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire all'ente stesso.

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Unione della Romagna Faentina e i propri servizi, come i Comuni aderenti all'Unione, restano del tutto estranei sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'appaltatore, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

L'appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da porre in appalto e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevati i Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, e i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo che ne fanno parte, da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale, sono a carico dell'appaltatore che ne è il solo responsabile.

L'appaltatore dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia ai Servizi alla Comunità prima dell'avvio del servizio oggetto della appalto - una specifica assicurazione, per tutta la durata della appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato.

La polizza dovrà prevedere i seguenti importi minimi:

MASSIMALI R.C.T.

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 5.000.000,00 per ogni persona, Euro 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

MASSIMALI R.C.O.

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni persona.

Dovrà inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni:

riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) la polizza deve prevedere:

- estensione del novero dei terzi all'Unione della Romagna Faentina e ai suoi Servizi e ai Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Casola Valsenio, Solarolo, Riolo Terme, e loro amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'appaltatore, nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto;
- estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dell'appaltatore o dallo stesso detenute;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) deve prevedere:

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
- estensione al danno biologico;
- operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino all'Unione della Romagna Faentina e ai Comuni di Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Casola Valsenio, Solarolo, Riolo Terme, agli utenti o a terzi, a persone o a cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, i Servizi alla Comunità dell'Unione sono autorizzati a rivalersi delle spese sostenute, trattenendo i relativi importi dai successivi pagamenti, oppure, in caso di incapienza, dalla fideiussione depositata.

L'appaltatore è tenuto a dare ai Servizi alla Comunità dell'Unione, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

ART. 21 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

Per il presente appalto, non vi sono costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero e quindi non si allega il DUVRI.

ART. 22 - PENALI

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente Capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente:

- in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali rispetto ai tempi previsti dal presente capitolato e/o a quelli previsti dall'offerta presentata in sede di gara, nonché degli ulteriori termini indicati dai Servizi alla Comunità dell'Unione sarà applicata una penale il cui importo è determinato nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento;
- negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creato un danno, per uno o più utenti loro affidati, € 500 per evento;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza € 300 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato;
- mancata sostituzione di operatori assenti, ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, € 300 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno di mancata sostituzione;
- mancata presentazione della documentazione prevista dal Capitolato (nominativi operatori, verifiche attività svolte ecc.) alla scadenza fissata e/o concordata, nella misura massima di € 300 in rapporto alla gravità dell'inadempienza a giudizio dei Servizi alla Comunità;

- utilizzo di operatori, anche supplenti non in possesso dei requisiti offerti in sede di gara, per ogni singolo operatore € 300;
- altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all'appaltatore, nella misura massima di € 500 in rapporto alla gravità dell'inadempienza ad insindacabile giudizio della committenza.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata da Responsabile del Procedimento e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni, presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti e, ove non possibile, dalla fideiussione prestata.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato l'Unione e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge e dagli articoli seguenti.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Qualora si accerti che comportamenti dell'appaltatore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio, il direttore dell'esecuzione/ responsabile del procedimento, sulla base della stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'appaltatore, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, L'Unione della Romagna Faentina, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione/RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore ai 10 giorni entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato è redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Unione della Romagna Faentina risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9- bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente competente.

Il responsabile del procedimento comunica all'appaltatore la determinazione di risoluzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali ed attrezzature e la relativa presa in consegna.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Unione della Romagna Faentina il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'appaltatore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

È fatto salvo il diritto di recesso dell'Unione della Romagna Faentina per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del procedimento all'appaltatore, previa adozione di apposito provvedimento.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

ANTONELLA CARANESE il 09/06/2023 08:44:07, DONATELLA DALPOZZO il 08/06/2023 20:03:43

DONATELLA DALPOZZO il 08/06/2023 20:02:44 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA CON VISTO CONTABILE: 2023 / 1365 del 09/06/2023

Prot.: 2023 / 52830 del 10/06/2023

E' vietato subappaltare ad altri, totalmente o in parte, i servizi di cui al presente appalto. E' vietata la cessione del contratto.

Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione, entro cinque giorni decorrenti dalla data di scadenza della contratto (/ /) effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con il gestore e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Essendo l'appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia certificato di regolare esecuzione, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'attestazione di regolare esecuzione contiene gli elementi indicati dall'art. 237, del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento all'intero contratto o durata contrattuale.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

ART. 26 - PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato di regolare esecuzione, previa deduzione delle penali, con liquidazione a favore dell'appaltatore della ritenuta dello 0,50 per cento operata ai sensi previsto dal comma 4-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 previa verifica del DURC, e allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'appaltatore.

ART. 27 - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE

Per tutte le controversie relative al contratto fra appaltante e appaltatore, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questo, è competente il Foro di Ravenna. In ogni caso l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

ART. 28 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del regolamento europeo Reg. UE 2016/679 (RGPD) in materia di trattamento e protezione dei dati personali con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento di cui all'art. 28 del suddetto regolamento, dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale, secondo il disciplinare che verrà fornito dall'Unione al momento dell'avvio della esecuzione del servizio).

Nello svolgimento delle operazioni di trattamento di cui alle premesse, il Responsabile si obbliga a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché tutte le istruzioni impartite dal Titolare.

Il Responsabile si impegna ad effettuare il trattamento soltanto dei dati personali che siano necessari e strumentali ai rapporti di cui alle premesse.

Il Responsabile si impegna a cooperare con il Titolare al fine di assicurare il corretto trattamento dei dati personali, e si impegna altresì a fornire allo stesso Titolare tutte le informazioni o i documenti che potranno essere ragionevolmente richiesti da quest'ultimo per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure di sicurezza organizzative e tecniche adeguate.

In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare le seguenti istruzioni:

- 1.1.1 **principi generali:** il Responsabile si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento necessarie all'esecuzione del rapporto di cui alle premesse nel rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 GDPR;

1.1.2 misure di sicurezza organizzative e tecniche: il Responsabile si impegna ad adottare le misure organizzative e tecniche idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, assicurando che queste siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui al presente atto di nomina. In particolare, il Responsabile si impegna a:

- (i) adottare tutte le misure di cui all'art. 32 GDPR, in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati;
- (ii) istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR;
- (iii) assistere il Titolare, relativamente ai dati personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili – il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 GDPR, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 35 GDPR, ed alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 GDPR;

1.1.3 istanze degli interessati: tenendo conto della natura del trattamento, il Responsabile si obbliga ad assistere e supportare il Titolare, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 - 22 GDPR (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Responsabile), nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 GDPR;

1.1.4 violazioni dei dati personali: in caso di violazione dei dati personali – consistente nella violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati per conto del Titolare – il Responsabile deve:

- (i) informare il Titolare tempestivamente e in ogni caso, al massimo **entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento**, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto del Titolare, e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita (fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, delle tipologie di dati personali violati, delle categorie e del numero approssimativo di interessati coinvolti e delle misure adottate per mitigare i rischi);
- (ii) fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze, soprattutto in capo agli interessati coinvolti;
- (iii) attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive al Titolare o, comunque, attuando tutte le azioni correttive approvate o richieste dal Titolare.

Il Responsabile potrà rivolgersi a soggetti terzi (Sub-responsabili) al fine di svolgere le operazioni di trattamento di cui alle premesse solamente nel rispetto dell'art. 28 GDPR, parr. 2 e 4, GDPR, e delle seguenti condizioni:

- (iv) informare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub-responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
- (v) garantire che i Sub-responsabili autorizzati non ricorrano a loro volta ad altri Sub-responsabili, se non previa autorizzazione scritta del Titolare;
- (vi) stipulare accordi scritti con i Sub-responsabili autorizzati, vincolandoli agli stessi obblighi relativi al trattamento dei dati personali ai quali il Responsabile è soggetto alla luce del presente atto di nomina;

- (vii) spetta al Responsabile assicurare che i Sub-responsabili autorizzati presentino le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del presente atto di nomina e soddisfi i requisiti di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile, pertanto, conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-responsabili autorizzati qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Personale del Responsabile: nell'ambito della sua struttura organizzativa, il Responsabile si impegna a identificare e designare, tra i propri dipendenti e collaboratori, le persone autorizzate al trattamento dei dati personali. Il Responsabile si impegna altresì a fornire alle persone autorizzate le dovute istruzioni relativamente alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a verificare che i profili di autorizzazione siano adeguati e non eccedenti rispetto alle esigenze delle mansioni o degli incarichi conferiti. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate operino nel rispetto del presente atto di nomina e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Servizi di amministrazione di sistema: nel caso in cui il rapporto contrattuale di cui alle premesse abbia ad oggetto lo svolgimento da parte del Responsabile anche dei servizi di amministrazione di sistema, il medesimo Responsabile si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008 (*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*) e successive modifiche ed integrazioni (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 25.06.2009 recante *Modifiche del provvedimento del 27.11.2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento*).

Audit e cooperazione

Il Responsabile rende disponibili al Titolare, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente atto di nomina e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, consentendo altresì al Titolare l'esercizio del proprio potere di controllo, per esempio tramite attività di revisione o ispezione, o questionari sui livelli di sicurezza relativamente ai trattamenti dei dati personali effettuati dal Responsabile per conto del Titolare. Il Responsabile prende atto che tale potere di controllo del Titolare potrà essere svolto anche tramite soggetti o consulenti esterni espressamente incaricati.

Il Titolare si impegna a condurre le attività di controllo esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente atto di nomina e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Responsabile. Le attività di controllo verranno concordate tra le parti con congruo preavviso, anche con riferimento alla data e all'ambito dell'attività.

Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile garantisce che la conservazione dei dati personali trattati per conto del Titolare avverrà su server o luoghi ubicati in Italia o, comunque, all'interno dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo.

Resta inteso che, l'eventuale trasferimento al di fuori dello Spazio economico europeo, potrà avvenire solamente verso paesi terzi o organizzazioni internazionali che garantiscono un livello di protezione adeguato sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione europea (art. 45 GDPR), ovvero nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 46 e segg. GDPR (es. garanzie di adeguatezza, clausole contrattuali standard, *Binding Corporate Rules*, ecc.).

Durata e cessazione del trattamento

La durata della nomina a Responsabile del Trattamento ha e atto di nomina ha la medesima durata del presente contratto/capitolato e, pertanto, cesserà alla cessazione del medesimo, per qualsiasi causa.

A seguito della cessazione del presente atto di nomina e, comunque, a seguito della cessazione delle operazioni di trattamento affidate al Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto, a discrezione del Titolare, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure provvedere alla loro integrale distruzione. Il Responsabile è altresì tenuto alla restituzione o alla cancellazione dei dati personali trattati a specifica richiesta del Titolare.

Fermo quanto previsto dagli artt. 82 e ss., GDPR, Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito della mancata osservanza degli obblighi previsti dal GDPR specificatamente diretti ai responsabili del trattamento, ovvero del mancato rispetto degli obblighi del presente atto di nomina e delle legittime istruzioni del Titolare, imputabili al Responsabile medesimo (o ai suoi consulenti, dipendenti, collaborati e/o Sub-responsabili).

Qualsiasi modifica del presente atto di nomina dovrà, a pena di nullità, essere prevista in forma scritta.

Qualora una qualsiasi clausola del presente atto di nomina venisse dichiarata invalida o inapplicabile, tale disposizione non inficerà la validità di tutte le altre clausole ivi contenute. In tale eventualità e per quanto possibile, tale clausola invalida o inapplicabile dovrà venire sostituita da altra il cui effetto sia il più possibile equivalente a ciò che le parti intendevano al momento della stipula dell'accordo.

Il mancato esercizio da parte del Titolare di uno o più diritti che gli derivano dal presente accordo, non costituirà né potrà essere inteso in alcun modo come rinuncia agli stessi.

ART. 29 - DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti del contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell'esecuzione del contratto in oggetto:

(indicare l'esatto recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all'esecuzione del contratto)

ART. 30 - RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato all'esecuzione del contratto si applicheranno le disposizioni del codice civile e del D.Lgs. n. 50/2016 Titolo V esecuzione e del DM 49/2018.

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà sottoscritto in forma elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dei Servizi alla Comunità dell'Unione, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna esclusa, ivi comprese quelle bancarie e di bollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Faenza, _____

L'appaltatore

La dirigente del Settore Servizi alla
Comunità
Antonella Caranese